



# CITTA' DI TORINO

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Area Urbanistica

Piano Regolatore Generale di Torino  
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione

## VOLUME I

Allegato D

NORME IN MATERIA DI RISCHIO  
DI INCIDENTI RILEVANTE  
DI ADEGUAMENTO ALLA  
VARIANTE SEVESO  
AL PTC

Redazione luglio 2015




CITTA' DI TORINO

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

AREA URBANISTICA  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE

VIA MEUCCI, 4



## VARIANTE N. 230 AL P.R.G.

“ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AI SENSI  
DEL D.LGS. N. 334/1999”

E DELLA VARIANTE AL P.T.C.P.

“ADEGUAMENTO AL D.M. 9 MAGGIO 2001”

## PROGETTO PRELIMINARE

VARIANTE AI SENSI DELLA L.R. 1/2007  
E DELL'ART. 89 COMMA 3 DELLA L.R. 3/2013

### NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE VOLUME I - Allegato D “Norme in materia di rischio di incidente rilevante di adeguamento alla Variante Seveso al PTC”

DIRIGENTE AREA URBANISTICA  
Arch. Rosa Gilardi

RESPONSABILE COORDINAMENTO  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE  
Arch. Giacomo Leonardi

COLLABORATORE GRAFICO  
Geom. Donato Gugliotta



RESPONSABILE TECNICO  
Arch. Barbara Bersia

COLLABORATORI TECNICI  
Geom. Carlotta Assom  
Arch. Graziella Di Miceli  
Arch. Maria Antonietta Moscardello  
Ing. Alberto Rolandi  
Arch. Gian Mario Siragusa

Torino, luglio 2015

## **INDICE**

1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
4. CRITERI GENERALI
5. PROCEDURA PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE – MODIFICA E TRASFORMAZIONE DELLE  
ATTIVITA' ESISTENTI
  - 5.1 ATTIVITA' SEVESO
  - 5.2 ATTIVITA' SOTTOSOGGLIA SEVESO
  - 5.3 ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
6. PIANIFICAZIONE E VINCOLI

## **NORME IN MATERIA DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE SEVESO AL P.T.C.**

### **1. PREMESSA**

Al fine di garantire la compatibilità ambientale e territoriale degli insediamenti produttivi esistenti e in progetto, prevenendo gli incidenti rilevanti connessi alla presenza di determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, si applicano le disposizioni di cui alla seguente normativa vigente:

- D.Lgs. 334/99 *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*;
- D.M. 9/5/2001 *“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”*;
- D. lgs. 238/2005 *“Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*;
- Variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", di seguito denominata Variante “Seveso” al P.T.C., approvata con D.C.R. 23-4501 del 12/10/2010;
- Variante al Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (P.T.C.2.) approvata con D.C.R. n. 121-29759 in data 21 luglio 2011 che, ai sensi della lettera d), comma 1 dell'art. 7 delle Norme di Attuazione, ha recepito la Variante “Seveso” al P.T.C.;
- *“Linee guida regionali per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale”* approvate con D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010.

Ai sensi delle predette norme è stato redatto l'Elaborato Tecnico R.I.R., contenente l'analisi degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti sul territorio comunale, la verifica della compatibilità degli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante situati nei comuni limitrofi e le prescrizioni da introdurre.

La valutazione delle reciproche compatibilità, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi insediamenti, è avvenuta sia all'interno delle singole aree di osservazione che su tutto il territorio comunale.

Le seguenti norme, sulla base dei contenuti dell'Elaborato Tecnico R.I.R., integrano le N.U.E.A. del P.R.G. vigente, con riferimento a tutto il territorio comunale, ai fini della sicurezza degli abitanti e delle attività, nonché della salvaguardia dei beni e degli immobili, in rapporto alla presenza di attività a rischio di incidente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. (di seguito definite **Attività Seveso**), di attività produttive ai sensi dell'art. 19 della Variante "Seveso" al P.T.C. (di seguito definite **Attività Sottosoglia**) e delle altre attività produttive riportate al paragrafo 1.1 delle Linee guida regionali.

Per le linee guida e gli indirizzi progettuali si demanda al Capitolo 3.3. dell'Elaborato Tecnico RIR "Suggerimenti di carattere pianificatorio e preventivo" al fine di un corretto approccio di carattere progettuale.

## 2. DEFINIZIONI

- **Attività Seveso**: tutte le attività produttive soggette ai disposti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i..

- **Attività Sottosoglia Seveso**: attività che prevedono la detenzione o l'impiego di sostanze e/o preparati pericolosi definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, in quantità pari o superiori al 20% delle soglie relative all'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. In particolare sono più rilevanti ai fini della pianificazione territoriale le tipologie di sostanze di seguito indicate:

- a) sostanze e/o preparati di cui alle categorie 1, 2, e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R26 (molto tossico per inalazione), R23 (tossico per inalazione) e R29 (libera gas tossici a contatto con l'acqua);
- b) sostanze e/o preparati di cui alle categorie 6 e 7b e 8 della Parte 2;
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;
- d) sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della Parte 2.

- **Altre Attività Produttive** (cfr. *Linee guida regionali, paragrafo 1.1*): sono ricomprese le attività Sottosoglia Seveso oltre alle seguenti:

- attività con presenza di sostanze cancerogene;
- attività con lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione;
- attività che utilizzano radiazioni ionizzanti;
- attività che utilizzano agenti biologici pericolosi.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Le seguenti norme riguardano il territorio comunale potenzialmente interessato da scenari incidentali connessi a stabilimenti:
  - a. soggetti all'applicazione dell'articolo 8 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i.;
  - b. soggetti all'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i.;
  - c. definiti secondo i criteri di cui all'art. 19<sup>1</sup> della Variante "Seveso" al P.T.C. (cosiddetti Sottosoglia).

### 4. CRITERI GENERALI

- 1 Le presenti norme recepiscono la Variante "Seveso" al P.T.C., introducendo ulteriori limitazioni e prescrizioni alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) e, in caso di eventuale conflitto, prevalgono sulle prescrizioni delle singole zone e aree normative del P.R.G.
- 2 L'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" - R.I.R.<sup>2</sup> costituisce parte integrante del presente Allegato D e le seguenti disposizioni normative ne costituiscono l'apparato attuativo e di analisi.
- 3 Per tutte le aree normative interessate dalla delimitazione delle *aree di esclusione* (come definite all'art. 9, punto 3 delle N.d.A. della Variante "Seveso" al P.T.C.<sup>3</sup>) e/o di *osservazione* (come definite all'art. 8 delle N.d.A. della Variante "Seveso" al P.T.C.<sup>4</sup>), in sede di richiesta dei titoli abilitativi edilizi presso lo Sportello per

---

<sup>1</sup> "...(*omissis*) le attività che prevedono la detenzione o l'impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'art.6 del D.lgs. 334/1999 e s.m.i. delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicati:

a ) sostanze e /o preparati di cui alle categorie 1,2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23 (Tossico per inalazione), R26 (Molto tossico per inalazione) e R29 (A contatto con l'acqua, libera gas tossici);

b) sostanze e /o preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;

c) prodotti petroliferi come definiti nella Parte 1;

d) sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della Parte 2.(*Omissis*)...

<sup>2</sup> aggiornato alla data di adozione della Variante 230 al P.R.G..

<sup>3</sup> "...(*omissis*) definita in conformità con quanto previsto nelle 'Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale' per gli stabilimenti soggetti ai disposti di cui al d.lgs. 334/1999 e s.m.i. approvate dalla Giunta regionale".

<sup>4</sup> "Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2 lettere a) e b) l'area di osservazione è individuata in conformità con quanto previsto nelle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" per gli stabilimenti soggetti ai disposti di cui al d.lgs. 334/1999 e s.m.i. approvate dalla Giunta regionale.

Per i nuovi stabilimenti di cui all'articolo 2 lettere a) e b), nonché per i casi di modifica previsti dall'articolo 10 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i. che richiedono il nulla osta di fattibilità descritto all'articolo 9 del decreto medesimo, l'estensione dell'area di osservazione è proposta dal gestore dello stabilimento. In tali casi, il Comune, verificata la correttezza della perimetrazione individuata dal gestore, ed in particolare che l'area di osservazione comprenda tutti gli elementi territoriali vulnerabili o criticità situati a margine, la adotta come definitiva.".

l'Edilizia e l'Urbanistica, o in sede di richiesta di titoli autorizzativi tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), dovrà essere verificata, mediante apposita relazione e analisi specifiche, l'interferenza dell'area oggetto di richiesta con la delimitazione delle aree di rischio.

- 4 L'insediamento di nuovi stabilimenti relativi ad Attività Seveso e le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio agli stabilimenti esistenti è subordinato alla verifica della compatibilità territoriale rispetto agli usi esistenti e agli elementi territoriali vulnerabili nonché della compatibilità ambientale secondo le modalità riportate nelle presenti norme e gli approfondimenti contenuti nell'Elaborato Tecnico R.I.R..
- 5 La compatibilità territoriale è la valutazione del livello delle criticità tra le attività produttive e gli elementi vulnerabili territoriali, in relazione alle caratteristiche di questi ultimi e a quelle delle attività produttive con riferimento all'utilizzo di sostanze pericolose o alla presenza di lavorazioni che necessitano di alte temperature, pressioni e radiazioni ionizzanti.
- 6 La compatibilità ambientale è la valutazione del livello delle criticità tra le attività produttive e gli elementi vulnerabili ambientali, in relazione alle caratteristiche di questi ultimi e a quelle delle attività produttive con riferimento al danno specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale.

## **5. PROCEDURA PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE – MODIFICA E TRASFORMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESISTENTI**

### **5.1 Attività Seveso**

1. Nel caso di nuovi stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 il gestore, contestualmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi, è tenuto a trasmettere le informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al D.M. 9/5/2001<sup>5</sup> e quelle degli artt. 12 e 16 della Variante "Seveso" al P.T.C.<sup>6</sup>.

Nel caso in cui gli stabilimenti siano soggetti agli effetti degli artt. 6 e 8 a causa dell'introduzione di nuove sostanze o per aumento delle quantità detenute, la trasmissione delle suddette informazioni deve essere effettuata prima di procedere.

I titoli abilitativi edilizi possono essere rilasciati, nel caso di nuovi stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 8, solo previa acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) da parte dell'autorità di cui all'art. 21 del D.Lgs. 334/99 che comunica, al termine dell'istruttoria di competenza, le valutazioni di cui al punto 7.2 dell'allegato al D.M. 9/5/2001<sup>7</sup>.

Le informazioni di cui sopra devono essere presentate anche allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).

2. L'insediamento dei nuovi stabilimenti o le modifiche agli stabilimenti esistenti sono ammessi previa verifica, da parte degli uffici competenti della Città, della

---

#### **5 7.1. Informazioni fornite dal gestore**

Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette, su richiesta del Comune o delle Autorità competenti le seguenti informazioni:

- Involuppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di soglia di cui al paragrafo 6.2.1., ognuna misurata dall'effettiva localizzazione della relativa fonte di pericolo, su base cartografica tecnica e catastale aggiornate;
- per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la categoria di deposito ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 maggio 1996 e 20 ottobre 1998;
- per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento, espressa secondo le classi indicate al punto 6.3.1;
- per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili.

<sup>6</sup> Art. 12 "Obbligo di condivisione delle informazioni di carattere territoriale"; art. 16 "Obbligo di condivisione delle informazioni di carattere ambientale"

#### **7 7.2. Valutazioni fornite dall'autorità all'articolo 21 del decreto del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334**

Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica, l'autorità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica e per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie:

- per gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 8 del decreto suddetto, le informazioni che il gestore è tenuto a riportare nel rapporto di sicurezza o nel rapporto preliminare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; il gestore assicura che tali informazioni siano raccolte ed evidenziate nel rapporto in modo organico e sistematico all'interno di un apposito allegato concernente elementi per la pianificazione del territorio;
- le eventuali variazioni intervenute in relazione alla stima delle aree di danno, alla classe di appartenenza dei depositi, alla categoria di frequenza degli eventi ipotizzati, rispetto alle informazioni trasmesse inizialmente dal gestore; gli elementi che debbono essere presi in considerazione per un più completo e corretto giudizio di compatibilità territoriale e ambientale, valutati, tra l'altro, sulla base di: presenza di specifiche misure di carattere gestionale; adozione di particolari ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi; disponibilità di strutture di pronto intervento e soccorso nell'area; adozione di particolari misure di allertamento e protezione per gli insediamenti civili; adozione da parte del gestore delle misure tecniche complementari ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

compatibilità territoriale rispetto agli usi esistenti e agli elementi territoriali vulnerabili, ai sensi dell'articolo 10 delle N.d.A. della Variante "Seveso" al P.T.C., e della compatibilità ambientale, ai sensi dei successivi articoli 15, 15.1, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.1, nel rispetto dei principi illustrati nelle Linee Guida della Variante "Seveso" al P.T.C. al capitolo 5 "*Stabilimenti esistenti e nuovi stabilimenti*" e al capitolo 8 "*Nuovi stabilimenti: categorie di pericolo e vulnerabilità ambientale*", ai quali si rimanda.

3. In ogni caso, per le Attività Seveso, fermi restando i criteri definiti dall'Allegato al D.M. 9 maggio 2001 in merito alla compatibilità territoriale nelle *Aree di Danno*, all'interno delle *Aree di Esclusione*, non è ammessa la localizzazione e la presenza di nuovi stabilimenti, qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B come definiti dalla tabella 1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.
4. Ai sensi dell'art. 15.1 delle Norme di attuazione della Variante "Seveso" al P.T.C. è altresì esclusa la localizzazione e la presenza di nuove Attività Seveso nelle "*zone ad altissima vulnerabilità ambientale*" come definite dall'art. 13.1 delle citate norme.
5. Per le Attività Seveso il rilascio del titolo abilitativo o l'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, ove previsto, deve essere corredato da uno specifico documento, che entra a far parte integrante dell'Elaborato Tecnico R.I.R., contenente le disposizioni di sicurezza che lo stabilimento e gli insediamenti ad esso adiacenti devono garantire e rispettare per una maggiore protezione degli individui in caso di incidente.

## **5.2 Attività Sottosoglia Seveso**

- 1 Le richieste di insediamento di nuove Attività Sottosoglia, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti, ai sensi dell'art. 19 delle N.d.A. della Variante "Seveso" al P.T.C. devono essere asseverate da tecnico abilitato all'atto della "domanda unica" presentata al citato S.U.A.P..
- 2 Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e/o titolo abilitativo è subordinato alla verifica istruttoria degli uffici competenti della Città, ai sensi dell'art. 19 delle

N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. e del paragrafo 4.3 delle Linee guida regionali.

- 3 Il rilascio del titolo abilitativo o l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, ove previsto, deve essere corredato da uno specifico documento, che entra a far parte integrante dell’Elaborato Tecnico RIR, contenente le disposizioni di sicurezza che lo stabilimento e gli insediamenti ad esso adiacenti devono garantire e rispettare per una maggiore protezione degli individui in caso di incidente.
- 4 Ai sensi dell’art. 15.1 delle Norme di attuazione della Variante “Seveso” al P.T.C. è altresì esclusa la localizzazione e la presenza di nuove Attività Sottosoglia nelle “zone ad altissima vulnerabilità ambientale” come definite dall’art. 13.1 delle citate norme.
- 5 Nelle aree di esclusione delle Attività Sottosoglia vale quanto disposto dall’art. 19, punti 3 e 4 della Variante “Seveso” al P.T.C. e dal paragrafo 4.3 delle Linee guida regionali.

### **5.3 Altre Attività Produttive**

- 1 Ai fini del monitoraggio, le richieste di insediamento delle altre attività di cui alle Linee guida regionali (D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010), ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti, devono essere asseverate da tecnico abilitato all’atto della “domanda unica” presentata al citato S.U.A.P. e integrate da apposita dichiarazione attestante il non superamento delle soglie di cui all’art. 19 della Variante “Seveso” al P.T.C..

Tali attività sono quelle riportate nella D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010 ovvero:

- a. attività con presenza di sostanze cancerogene;
- b. attività con lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione;
- c. attività che utilizzano radiazioni ionizzanti
- d. attività che utilizzano agenti biologici pericolosi.

## 6. PIANIFICAZIONE E VINCOLI

### Criteri generali

1 Al fine della pianificazione relativa alle nuove localizzazioni o modifica delle attività esistenti, per le Attività Seveso e le Attività Sottosoglia, vengono individuati i seguenti allegati tecnici:

- Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 ter” - *“Individuazione delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. – Inquadramento generale – Foglio Unico”*, in scala 1:20.000, e la tavola di dettaglio “7 ter/I” - *“Dettaglio aziende: Carmagnani Piemonte S.p.A. – Air Liquide Italia Service s.r.l.”*, in scala 1:5.000.
- Allegato Tecnico prescrittivo del P.R.G. “7 quater” - *“Aree di potenziale insediamento delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, Attività Seveso ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/1999 e delle Attività Sottosoglia e/o Altre Attività ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. e ai sensi del paragrafo 1.1 delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n.17-377 del 26/07/2010 – Foglio Unico”*, in scala 1:20.000.
- Allegato Tecnico illustrativo del P.R.G. “O” - *“Individuazione delle Attività Sottosoglia esistenti e delle relative Aree di Esclusione Potenziale – Inquadramento generale – Foglio Unico”*, in scala 1:20.000, e le tavole di dettaglio “O/I” - *“Dettaglio aziende: GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (Sito Gerbido)”*, “O/2” - *“Dettaglio aziende: UTC Aerospace Systems (ex Microtecnica s.r.l.)”* e “O/3” - *“Dettaglio aziende: Univar S.p.A. (ex Univar Italia S.p.A.)”*, in scala 1:5.000.

2 L’insediamento di nuove Attività Seveso e la modifica di quelle esistenti, sull’intero territorio comunale, è subordinato alla verifica delle condizioni di compatibilità territoriale e ambientale definite all’interno dell’Elaborato Tecnico R.I.R. e relativo Fascicolo di aggiornamento 2015.

La delimitazione delle corrispondenti aree di esclusione e di osservazione dovrà essere preventivamente concertata con gli Enti territoriali competenti.

- 3 Le Aree di Osservazione e di Esclusione sono individuate nell'Allegato Tecnico prescrittivo n. "7 ter" e nelle relative "Tavole di dettaglio". Tali aree devono sempre essere verificate con approfondimenti puntuali relativamente alla esatta ubicazione dei cosiddetti Centri di pericolo delle Attività Seveso.

In sede di richiesta dei titoli abilitativi edilizi relativi ad attività ricadenti in aree normative comprese anche solo in parte all'interno delle aree di esclusione e/o di osservazione, dovrà essere verificata, mediante apposita relazione e rilievi specifici a cura di tecnico abilitato, l'interferenza dell'area oggetto di richiesta con la delimitazione delle aree di rischio.

Nel caso l'edificio oggetto di intervento sia attraversato anche solo in parte dalle delimitazioni delle Aree di Osservazione o di Esclusione, le prescrizioni e le disposizioni e le limitazioni specifiche ad esse connesse dovranno essere estese all'intero immobile oggetto di intervento.

- 4 Ferma restando la procedura di valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, non è ammessa la localizzazione delle attività di cui all'art. 2, lett. a) e b) delle N.d.A. della Variante "Seveso" al P.T.C.<sup>8</sup> qualora all'interno delle relative Aree di Esclusione siano presenti elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. 9 maggio 2001.

L'insediamento, la modifica o la trasformazione delle attività Sottosoglia esistenti definite all'art. 2, lett. c) delle N.d.A. della Variante "Seveso" al P.T.C.<sup>9</sup> non sono ammessi qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili ricadenti nelle categorie A e B della Tabella 1 allegata al DM 9 maggio 2001 entro una distanza misurata dal perimetro pari a:

- 200 metri per le attività con superamento del 20% della soglia relativa all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 6 del D.lgs 334/99, per le categorie 1,2 e 10 della parte 2 dell'allegato I del suddetto Decreto;
- 100 metri, per le attività con superamento del 20% della soglia relativa all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 6 del D.Lgs 334/99, per le

---

<sup>8</sup> "... a) nuovi od esistenti soggetti all'applicazione dell'articolo 8 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.;

.....b) nuovi od esistenti soggetti all'applicazione dell'articolo 6 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.;"

<sup>9</sup> "... c) definiti dal d.lgs. 334/1999 e s.m.i., determinati secondo i criteri di cui all'articolo 19 della presente Variante..."

categorie 6 e 7b della Parte 2 dell'Allegato I e per i prodotti petroliferi come definiti nella Parte 1 del suddetto Decreto.

In caso di nuovo insediamento, modifica o trasformazione di attività ricadenti nei disposti dell'art. 19 delle N.d.A. della variante "Seveso" l'Allegato Tecnico prescrittivo "7 ter" e le relative tavole di dettaglio individueranno le distanze suddette con le relative Aree di Esclusione.

L'Allegato Tecnico illustrativo "O" e le relative tavole di dettaglio individuano le Aree di Esclusione potenziale per le Attività Sottosoglia esistenti.

Per le Attività Seveso e le Attività Sottosoglia il rispetto delle relative disposizioni dovrà essere dimostrato mediante specifica relazione, a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla presentazione della richiesta del titolo abilitativo.

### **Verifiche ambientali per l'inserimento di attività produttive**

- 5 Nelle *Zone ad altissima vulnerabilità ambientale* (come individuate nelle Tavole dell'Elaborato Tecnico R.I.R. "Tav. 4A - Vulnerabilità Ambientale – Area Nord" e "Tav. 4B - Vulnerabilità Ambientale – Area Sud"), in conformità ai disposti di cui all'art. 15.1 delle N.d.A della Variante "Seveso", non è ammesso l'insediamento di nuove Attività Seveso e delle attività di cui all'art. 19 della Variante "Seveso" al P.T.C..
- 6 Nelle *Zone a rilevante vulnerabilità ambientale* (come individuate nelle Tavole dell'Elaborato Tecnico R.I.R. "Tav. 4C - Vulnerabilità Ambientale – Area Nord" e "Tav. 4D - Vulnerabilità Ambientale – Area Sud") l'insediamento di nuove Attività Seveso e delle attività di cui all'art. 19 della Variante "Seveso" al P.T.C. dovrà essere effettuato in conformità ai disposti di cui all'art. 15.2 delle N.d.A. della Variante "Seveso".
- 7 Nelle *Zone a ridotta vulnerabilità ambientale* l'insediamento di nuove Attività Seveso e delle attività di cui all'art. 19 della Variante "Seveso" al P.T.C.. deve rispettare i disposti di cui all'art. 15.3 delle N.d.A. della Variante "Seveso".

## **Vincoli di pianificazione e verifiche per l'inserimento di nuovi interventi**

8 All'interno delle **Aree di Osservazione**<sup>10</sup>, si applicano i seguenti vincoli.

### *Vincoli gestionali:*

- il gestore dello stabilimento è tenuto preventivamente a segnalare ed evidenziare alla Prefettura ed agli Enti competenti, eventuali interferenze con il Piano di Emergenza Esterna conseguenti a modifiche, trasformazioni o nuovi insediamenti intervenuti successivamente alla sua approvazione;
- in particolare, dovrà essere verificata l'accessibilità alle attività, al fine di non sovraccaricare la viabilità esistente con mezzi pesanti, ma destinare al traffico pesante arterie dedicate che siano esterne ai nuclei più urbanizzati.

### *Vincoli progettuali relativi ad ogni proposta di trasformazione:*

- eventuali nuovi interventi dovranno garantire una duplice viabilità per l'accesso dei mezzi di emergenza e vie di fuga adeguate a gestire eventuali evacuazioni;
- la progettazione degli elementi territoriali che comportano un incremento dell'esposizione al rischio (ad esempio nuove costruzioni o ampliamenti che comportino un significativo incremento dei soggetti esposti al rischio, inteso come incremento della presenza continuativa di persone estranee alla conduzione degli stabilimenti) è possibile esclusivamente a valle di una valutazione della compatibilità di tali elementi con i fattori di rischio esistente, effettuata secondo le modalità definite nell'Elaborato Tecnico RIR e suoi allegati;
- il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, compresa la valutazione di compatibilità, dovrà essere dimostrato, mediante specifica relazione, a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo.

---

<sup>10</sup> Per gli stabilimenti di cui all'art. 2 lettere a) e b) l'Area di Osservazione - individuata in conformità con quanto previsto nelle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" approvate dalla Giunta Regionale (di cui in Premessa del presente Allegato D) - è intesa come "un'area più vasta intorno all'area/attività produttiva identificata al fine di definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell'eventualità di un'emergenza industriale. Di solito quest'area coincide con l'area più estesa considerata nel Piano di Emergenza Esterna e indicativamente dovrà avere estensione di almeno 500 m dal confine dell'attività. In particolare, l'area non ha necessariamente forma circolare, ma è opportunamente calibrata sugli elementi morfologici, viari, o sugli insediamenti esistenti, includendo quelli significativi situati a margine dell'area stessa" (cfr. relazione illustrativa della Variante "Seveso" al P.T.C.).

9 All'interno dell'**Area di Esclusione**<sup>11</sup> si applicano i seguenti vincoli:

*Vincoli gestionali:*

- obbligo di predisposizione di un piano di emergenza interno all'attività produttiva, ed effettuare prove periodiche di evacuazione, in coordinamento con le attività limitrofe.

*Vincoli progettuali:*

- le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) dovranno essere localizzate in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale;
- per le aree confinanti con le Attività Seveso, gli interventi di nuova costruzione comportanti modifiche planimetriche rispetto alle distanze esistenti verso le stesse Attività Seveso dovranno prevedere, nell'ambito di specifici progetti e in rapporto alle puntuali esigenze, le seguenti misure:
  - un muro di separazione sul lato confinante con l'attività di altezza adeguata;
  - minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato affacciato all'attività;
  - prevedere un accesso carraio sull'area confinante l'attività per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso;
  - prevedere l'installazione lungo l'area di confine di idranti;
  - predisporre un'area di intervento per i mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di attacco di motopompa;
- l'insediamento di nuove aree produttive di completamento o di nuovo impianto dovrà in ogni caso:
  - garantire la doppia viabilità di accesso per un'adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva;
  - garantire un'adeguata viabilità interna;

---

<sup>11</sup> L'Area di Esclusione, individuata in conformità con quanto previsto nelle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" approvate dalla Giunta Regionale (di cui in Premessa del presente Allegato D) – è intesa come: "l'area circostante un'area/attività produttiva non direttamente coinvolta dalle aree di danno, qualora disponibili. L'Area di Esclusione presenta un raggio dal confine dell'attività o dell'area, pari a 200 m, per livelli di criticità alta (Molto Critico) e pari a 100 m, per livelli di criticità medi (Critico). Nel caso di Attività Seveso l'Area di Esclusione è determinata ampliando di 100 m il raggio delle aree di danno per eventi energetici (incendi e esplosioni) e di 200 m il raggio delle aree di danno per eventi di tipo tossico, oppure, se più cautelativo, vincolando un'area di estensione pari a 200 m dal confine dell'area/attività per eventi energetici e di 300 m per eventi di tipo tossico" (cfr. relazione illustrativa della Variante "Seveso" al P.T.C.).

- dotare l'area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento, ecc.).

*Vincoli connessi con la destinazione d'uso:*

- non sono ammesse modifiche di destinazione d'uso che determinano un aumento di carico antropico;
- gli interventi dovranno prevedere azioni finalizzate a ridurre il livello di rischio e, ove possibile, tendere alla riduzione del carico antropico;
- l'insediamento di nuove attività relative alle categorie territoriali A e B, di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. 9 maggio 2001, è unicamente ammesso all'esterno del perimetro delle aree di esclusione delle Attività Seveso.